



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

dott.ssa	Gabriella Portale	Presidente
dott.	Rosario Murgida	Consigliere relatore
dott.	Antonio Cestone	Consigliere

ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero 596 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente

TRA

SICILIA ANTONIO (avv. Davide Tarsitano)

appellante

E

INPS (avv.ti Caterina Battaglia, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli)

appellato

oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Regolarizzazione della posizione contributiva. Risarcimento danni da inesatte informazioni sulla posizione contributiva.

conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.

FATTO

1. Il “*promotore finanziario*” Antonio Sicilia ha adito il tribunale di Cosenza con ricorso del 16.11.2020.

1.1. In sintesi, ha lamentato: 1) che l'estratto contributivo rilasciatogli dall'INPS il 14.6.2017 non registrava i versamenti contributivi che aveva effettuato

“dall’anno 1985 all’anno 1991” e che invece risultavano in un precedente “*estratto conto previdenziale*” del 29.12.2003; 2) che neppure risultava registrato il versamento contributivo effettuato “*per l’anno 1992*”; 3) che, parimenti, non gli erano stati accreditati i versamenti che aveva eseguito nelle date del 30.9.1996, del 31.7.1997, del 16.11.1998, del 24.4.2002, del 27.4.2009; 4) che nell’anno 1998 aveva versato contributi di importo maggiore a quello dovuto e altrettanto aveva fatto in due occasioni anche nell’anno 2003; 5) che dei due versamenti contributivi di pari importo, effettuati nel 2006, ne era stato contabilizzato solo uno; 6) che nell’anno 1998 era stato effettuato un erroneo “*reintroito*”.

1.2. Ha perciò chiesto: a) di accertare, anche previa consulenza tecnica d’ufficio, le erroneità e le inesattezze delle operazioni eseguite dall’INPS nell’accredimento e nel “*reintroito*” dei suoi contributi nonché nell’omesso “*caricamento*” dei contributi regolarmente versati; b) di condannare l’INPS a provvedere ad ogni opportuna modifica e correzione della sua posizione contributiva; c) di condannare l’INPS a rifondergli il “*danno morale*” che gli aveva cagionato con le errate informazioni sulla sua posizione previdenziale, da quantificarsi equitativamente in 5.000 euro o in altra somma di giustizia.

2. Nella resistenza dell’INPS, il tribunale, affermata la propria giurisdizione e riconosciuto l’interesse del ricorrente ad agire a tutela dell’integrità della sua posizione contributiva, ha accertato, mediante consulenza tecnica d’ufficio, che è lui ad essere debitore nei confronti dell’INPS di un importo contributivo che ha quantificato in 21.354,49 euro “*per la parte relativa alla contribuzione fissa sul minimale*” e in 15.717,64 euro “*per la parte relativa alla contribuzione percentuale eccedente il minimale*”. Ha compensato tra le parti le spese di lite.

3. Il ricorrente appella la sentenza per i motivi di seguito riassunti ed esaminati.

4. L’INPS ha chiesto il rigetto dell’appello, assumendolo infondato.

5. Il Collegio ha disposto l’espletamento di consulenza contabile al fine di determinare l’ammontare dei versamenti contributivi sulla posizione assicurativa personale dell’appellante e all’esito della disposta trattazione scritta dell’udienza di discussione, acquisite le note depositate da entrambe le parti, decide con la presente sentenza.

DIRITTO

6. L'appello è fondato per quanto di ragione.

7. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante addebita al tribunale, innanzitutto, di non essersi pronunciato sulla domanda che egli aveva formulato e *“che era chiaramente diretta all'accertamento degli errori ed inesattezze presenti sulla propria posizione previdenziale e delle omissioni contabili”* derivanti dal *“mancato accredito dei contributi versati”* e dalla *“cancellazione di un intero periodo contributivo”*.

7.1. L'addebito è infondato perché il giudizio in materia previdenziale non ha ad oggetto gli atti dell'ente gestore e, dunque, non può risolversi nell'accertamento di *“errori ed inesattezze”* in cui esso sia incorso in sede amministrativa. Ed invero, il giudice non accerta fatti, seppur giuridicamente rilevanti, ma fattispecie costitutive dei diritti azionati, le quali possono costituire oggetto di accertamento solo nella loro funzione genetica di quei diritti (Cass. SU n. 27187/2006). Detto altrimenti, il giudizio previdenziale è volto non già alla verifica dei vizi dei provvedimenti dell'ente gestore, ma all'accertamento del diritto sostanziale controverso (Cass. n. 2386/1985). E nel caso in esame, con statuizione definitiva, il tribunale ha ravvisato tale diritto, a tutela del quale ha riconosciuto l'interesse ad agire del ricorrente, nel diritto all'integrità della posizione contributiva che il ricorrente lamenta pregiudicata.

7.2. La statuizione è definitiva perché l'INPS si limita ad eccepire nuovamente in questa sede la carenza di interesse ad agire del ricorrente, senza però aver formulato il necessario appello incidentale contro il capo della sentenza che, invece, quell'interesse ha espressamente riconosciuto (Cass. SU n. 11799/2017).

7.3. Sempre con il primo motivo di impugnazione, ma sotto altro aspetto, l'appellante denuncia il vizio di ultrapetizione in cui il tribunale è incorso dichiarando la sussistenza, a suo carico, di una posizione debitoria che non formava oggetto di domanda.

7.4. La doglianza è fondata perché a fronte della domanda volta ad ottenere la condanna dell'INPS ad integrare la posizione contributiva del ricorrente (in modo da emendarla delle lacune derivanti dal mancato accredito o dalla cancellazione dei contributi versati), il tribunale ha invece riconosciuto a suo carico un'obbligazione contributiva che non formava oggetto di alcuna pretesa ritualmente avanzata in

giudizio dall'INPS. La violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., comporta, dunque, la necessità di riformare la decisione del tribunale sul punto (Cass. n. 12570/2019).

8. Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la violazione del medesimo principio sotto un diverso aspetto, riguardante l'omessa delibazione, da parte del tribunale, del denunciato ammanco di “*n. 39 mesi contributivi*” che, “*versati dal 1985 al 1996*” e registrati nell'estratto contributivo del 29.12.2003, non risultavano più presenti in quello che gli era stato rilasciato il 14.6.2017.

8.1. Il motivo è infondato.

8.2. L'impossibilità di accreditare al ricorrente i contributi che asserisce versati in quel periodo, nonché quelli che sostiene di aver versato anche in seguito, sino al 31.12.2006, è determinata dal giudicato (opposto dall'INPS) formatosi sulla sentenza n. 131/2010, resa tra le medesime parti dal tribunale appellato, che ha già accertato l'importo dei contributi versati dall'odierno appellante prima del 31.12.2006 e ne ha disposto la compensazione con l'importo, maggiore, che ha riconosciuto dovuto all'INPS per gli anni 2001 e 2002¹.

8.3. Per effetto di quell'operazione (di cui non può più farsi questione) non ci sono quindi accrediti contributivi che l'appellante possa rivendicare. E ciò, come si è appena rimarcato, in relazione non solo al periodo compreso tra il 1985 e il 1996, in riferimento al quale egli denuncia il ridetto ammanco contributivo, ma anche in relazione al periodo, perdurante sino al 31.12.2006, in cui la consistenza dei contributi da lui versati è già stata definitivamente quantificata con sentenza passata in giudicato. Ed è proprio l'esigenza per l'INPS di adeguarsi a quel giudicato che giustifica la differente determinazione della sua posizione contributiva che in questo giudizio egli contesta.

8.4. Allo stesso modo, il giudicato così formatosi impedisce di recepire i risultati della consulenza tecnica espletata in appello che di esso, alla stregua del quesito formulato, non ha potuto tener conto.

¹ Ha infatti accertato che “*i versamenti effettuati*” dal contribuente “*prima del 31.12.2006 sono a pari ad euro 3.785,68, somma che detratte dall'importo della cartella esattoriale opposta relativa agli anni 2001/2002 (euro 4.597,53) consente di affermare che per tale ultimo periodo l'opponente è debitore dell'INPS di una differenza pari alla minor somma di euro 811,85*”.

9. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura l'adesione acritica del tribunale alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che denuncia erronee in quanto fanno emergere un proprio debito contributivo, in luogo di un suo "*credito di ben € 3.316,84*".

9.1. Lamenta, in particolare, che l'ausiliare di prime cure abbia trascurato i versamenti contributivi che, per un totale di 7.866,22 euro, egli ha documentato di aver eseguito: a) nelle date del 13.8.1996 e del 30.6.1996; b) in data 31.7.1997; c) con riferimento alla "*quarta rata anno 2005*"; d) con il modello F24 del 27.4.2009; e) in data 11.5.2009; f) in esecuzione della cartella esattoriale del 24.4.2002.

9.2. Lamenta, inoltre, la mancata contabilizzazione: a) delle "*ricevute prodotte al CTU*" che comprovano i "*provvedimenti di rimborso*" adottati in suo favore dall'INPS nelle date del 1.12.2015 e del 27.7.2011; b) di un versamento eseguito "*per l'anno 1998*"; c) dei contributi versati "*per l'anno 1997*".

9.3. Lamenta, infine, che la posizione debitoria acclarata, per gli anni 2001 e 2002, dalla succitata sentenza n. 131/2010 del tribunale di Cosenza "*poteva e doveva essere sanata con il condono*" e con i versamenti contributivi da lui eseguiti.

9.4. Il motivo è infondato nella parte in cui involge la rideterminazione dell'importo dei "*versamenti effettuati*" dal contribuente "*prima del 31.12.2006*" in misura diversa da quella che lo stesso tribunale ha già definitivamente quantificato con la ridetta sentenza n. 131/2010. Il limite scaturente da quel giudicato osta alla verifica di tutte le operazioni che l'appellante ascrive al consulente di primo grado di non aver eseguito per accertare la consistenza della sua posizione contributiva prima di quella data e, parimenti, rende inutilizzabile l'approfondimento peritale esperito in appello.

9.5. Il motivo è altresì infondato nella parte relativa ai rivendicati versamenti contributivi del 27.4.2009 e dell'11.5.2009, perché i documenti n. 6/11 e n. 6/13 che il ricorrente ha prodotto per darne prova (e che sono stati considerati anche dell'ausiliare designato in appello) constano di modelli F24 non quietanzati, ossia sprovvisti dell'attestazione di pagamento.

9.6. Il motivo, poi, non può trovare accoglimento nella parte concernente il mancato accredito dei versamenti di cui l'INPS ha disposto il rimborso (309,34 euro in data 1.12.2015 e 121,88 euro in data 27.7.2011) perché l'appellante non ha dedotto

e non ha dimostrato che invece il loro accredito fosse dovuto. Di ciò avrebbe dovuto farsi carico, stante l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva da cui consegue il divieto per l'ente gestore di ricevere pagamenti non dovuti e, dunque, di trattenere versamenti non giustificati nell'*an* o nel *quantum* (cfr. Cass. n. 16865/2020).

10. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante si duole del rigetto della domanda risarcitoria che il tribunale ha pronunciato "*stante l'insussistenza dei lamentati danni morali, peraltro genericamente allegati*". Contesta l'argomentazione deducendo, invece, la "*lesione del legittimo affidamento in ordine alla correttezza delle informazioni presenti negli estratti contributivi*" e, perciò, lamentando il "*pregiudizio morale*", afferente alla sua "*sfera motiva e sociale*", che scaturisce dalla "*impossibilità di conseguire la prestazione pensionistica nei termini di legge*".

10.1. Il motivo è inammissibile nella parte pone il danno morale risarcibile in relazione causale con la "*impossibilità di conseguire la prestazione pensionistica nei termini di legge*" di cui nel ricorso introduttivo del giudizio non s'era fatto menzione. L'allegazione è nuova e, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., non è ammissibile in appello (Cass. n. 3506/2012).

10.2. Il motivo è comunque infondato perché trascura che i differenti contenuti dell'estratto contributivo più recente, a cui l'appellante ascrive efficacia lesiva, trovano giustificazione nella definizione, con sentenza passata in giudicato, del pregresso contenzioso con l'INPS. Come si è già più volte evidenziato, le statuizioni rese dal tribunale nel 2010 coprono ogni questione relativa ai versamenti contributivi eseguiti dall'appellante sino al 31.12.2006 e, di conseguenza, hanno imposto all'INPS di rivedere la posizione contributiva maturata sino a quella data.

10.3. Il motivo è altresì infondato perché:

a) il danno da inesatte informazioni sulla posizione contributiva che l'appellante assume risarcibile è, in base al consolidato insegnamento della giurisprudenza, quello che scaturisce dall'anticipata cessazione del rapporto di lavoro decisa dal lavoratore subordinato a seguito della comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, di un accreditamento contributivo che, invece, si riveli insufficiente al conseguimento del trattamento pensionistico ad una certa data o in un determinata misura (cfr. Cass. n. 2498/2018 e n. 1660/2012). L'evento lesivo è dunque integrato dall'errore scusabile

in cui sia incorso l'assicurato nel compiere una scelta che altrimenti non avrebbe compiuto: ciò che però nella specie non viene in rilievo;

b) soprattutto, l'erronea certificazione resa dall'ente previdenziale all'assicurato che, come l'appellante, sia un lavoratore autonomo, circa la sua posizione contributiva, non comporta la responsabilità risarcitoria, di natura contrattuale, dell'ente, poiché il valore certificativo delle comunicazioni ex art. 54 della l. n. 88 del 1989 può logicamente predicarsi soltanto per quelle concernenti i dati di fatto della posizione previdenziale rilasciate ad assicurati che, rispetto al rapporto contributivo sulla cui base è modulato il loro rapporto previdenziale, siano terzi, e, quindi, non possano avere conoscenza alcuna dei predetti dati, ma non anche per le comunicazioni rilasciate ad assicurati che siano anche parte del rapporto contributivo stesso, i quali non possono fondare alcun affidamento meritevole di tutela su eventuali errori compiuti dall'ente nella comunicazione di notizie che rientrano nella loro diretta sfera di conoscibilità (così Cass. n. 6643/2020).

11. Depurata dall'accertamento del debito contributivo del ricorrente per cui non v'era domanda, la pronuncia impugnata va pertanto riformata e sostituita con una pronuncia di rigetto del ricorso.

12. L'accoglimento nei suddetti limiti del gravame e l'esito complessivo del giudizio, sfavorevole al ricorrente, giustificano la compensazione solo di un terzo delle spese del grado che, per il resto, si pongono a suo carico e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore indeterminabile della controversia.

13. A carico di entrambe le parti, in solido, si pongono le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Sicilia Antonio, con ricorso depositato il 12.6.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 60/23, pubblicata in data 18.1.2023, così provvede:

1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto da Sicilia Antonio;
2. Conferma nel resto;

3. Compensa tra le parti un terzo delle spese del grado e condanna l'appellante a rifondere all'INPS i restanti due terzi che liquida in duemila euro oltre accessori e rimborsi di legge;

4. Pone solidalmente a carico le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del 22/12/2025.

Il Consigliere estensore

dott. Rosario Murgida

La Presidente

dott.ssa Gabriella Portale